

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**C.E.R. 150106 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI VETRO-LATTA-LATTINE)**

L'anno duemiladiciannove addì **xxxx** del mese di **xxxx** (**xx/xx/2019**)

in Terralba e nella Casa Comunale, sono personalmente comparsi:

Il Geom. Pitzus Romano, nato a Samatzai (CA) il 18.12.1966,

Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei

Comuni del Terralbese, domiciliato per la carica in questa Casa

Comunale, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per

conto e nell'interesse esclusivo dell'**Unione dei Comuni del****Terralbese** con sede in P.zza Manzoni n. 1, C.F. n. 90029860955,

che rappresenta, in applicazione dell'art. 107, comma 3 lettera

c), e dell'art. 109 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.

18.08.2000, n. 267;

E

il Sig. Pau Antonio, il quale interviene nella sua qualità di

amministratore e rappresentante legale della Società

"ICHNOS AMBIENTE SRL, con sede legale in Uta (CA), località

Macchiareddu - Z.I. CASIC, VII Strada, codice fiscale, partita

IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Cagliari: 03248300927;

PREMESSO

- che la società ICHNOS AMBIENTE SRL è titolare della

piattaforma regionale CO.RE.VE. (Consorzio Nazionale Recupero

Vetro) prot. n. 2030 del 25/01/2013 R.A.S., autorizzata

art. 208 del D.lgs 152/06, con Determina della Provincia di

Cagliari n. 64 del 05/06/2014, convenzionata C.I.A.L.

(Consorzio Imballaggi Alluminio) e RICREA (Consorzio Nazionale

Acciaio), situata nel Comune di Uta (CA), loc. Macchiareddu -

Z.I. CASIC, VII strada;

- che la società ICHNOS AMBIENTE SRL, è disponibile

all'accettazione dei rifiuti relativi agli imballaggi misti

di vetro, latta e lattine (C.E.R.150106), prodotti

dall'Unione dei Comuni del Terralbese, nell'impianto

suddetto;

- che l'Unione dei Comuni del Terralbese con Deliberazione

dell'Assemblea dei Sindaci n. xx del xx xxxxx 2019 ha

stabilito il conferimento dei propri rifiuti di imballaggi

misti di vetro, latta e lattine (C.E.R.150106), provenienti

dalla raccolta differenziata, nell'impianto di messa in

riserva e selezione meccanica di proprietà della società

ICHNOS AMBIENTE SRL;

Tutto ciò premesso, essendo intenzione delle parti far risultare

mediante apposita convenzione gli accordi intervenuti, le parti

come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

art. 1

La premessa in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

art. 2

L'Unione dei Comuni del Terralbese si impegna a conferire con i

propri mezzi tutti i rifiuti di imballaggi misti di vetro, latta e lattine (C.E.R.150106), provenienti dalla raccolta differenziata, per un periodo di ventiquattro mesi, con decorrenza dalla data 18/07/2019 e fino al giorno 17/07/2021.

art. 3

La società ICHNOS AMBIENTE SRL, sosterrà tutti gli oneri necessari per il definitivo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi, secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia.

art. 4

Il corrispettivo dovuto dalla società ICHNOS AMBIENTE SRL all'Unione dei Comuni del Terralbese è stabilito in € 20,00 (diconsi euro venti/00), in ragione di ogni tonnellata di rifiuto conferito all'impianto.

Per il trattamento ai fini IVA di tali corrispettivi, si precisa che gli stessi, sono disciplinati dall'art.74 settimo comma, del D.P.R. n.633/1972, il quale dispone che per le cessioni in oggetto al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario in luogo del cedente secondo il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

Pertanto, il corrispettivo sopra indicato è da intendersi al netto dell'IVA di legge.

Eventuali variazioni del corrispettivo a seguito di rinnovo dell'accordo ANCI-CONAI 2014-2019 dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Tecnico dell'Unione.

art. 5

I rifiuti dovranno essere conferiti nell'Impianto con mezzi idonei secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e le prescrizioni regionali in materia di trasporto e conferimento di rifiuti C.E.R. 150106. Saranno accettati per lo smaltimento in Impianto solo ed esclusivamente i rifiuti oggetto del presente contratto, secondo la classificazione stabilita dalle leggi vigenti in materia nel periodo di conferimento. L'accettazione in impianto avverrà dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per i giorni festivi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, il sabato, fatta eccezione per i giorni festivi, dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

Il servizio di accettazione dei rifiuti non potrà essere interrotto se non per il venir meno dell'autorizzazione regionale o per scioperi di carattere nazionale o per altra diversa causa di forza maggiore.

art. 6

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro novanta giorni con decorrenza dalla fine del mese di emissione delle fatture, per i quantitativi conferiti mensilmente all'impianto.

La ditta si impegna a trasmettere mensilmente all'Unione dei Comuni una prefettura con l'indicazione dei quantitativi conferiti in tonnellate e dell'importo da fatturare Iva esclusa.

art. 7

Le parti convengono espressamente che la presente convenzione

avrà la durata di ventiquattro mesi.

art. 8

L'Unione dei Comuni del Terralbese, per la gestione dello smaltimento dei rifiuti oggetto del presente contratto, intende avvalersi delle convenzioni stipulate dalla società ICHNOS AMBIENTE SRL con i consorzi nazionali CO.RE.VE, C.I.A.L. e RICREA, pertanto, per tutto il periodo di validità del presente contratto, si impegna a cedere alla società ICHNOS AMBIENTE SRL, le deleghe relative ai consorzi sopra menzionati. Le deleghe dovranno essere rinnovate annualmente.

art. 9

La ditta solleva l'Ente da ogni eventuale responsabilità penale e civile comunque connessa alla realizzazione del servizio di cui al presente contratto, restando la stessa esclusivamente in capo alla medesima ditta. Nessun ulteriore onere di qualunque natura potrà derivare all'Amministrazione.

art. 10

L'Ente ha la facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto e nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso in cui la ditta non dimostri più di possedere le capacità tecniche e organizzative necessarie alla buona

	esecuzione del servizio affidato;	
	- nei casi di cessione e subappalto;	
	- nel caso di cessione dell'azienda, di cessazione	
	dell'attività, di concordato preventivo, di liquidazione coatta	
	amministrativa, di fallimento, di stato di moratoria e di	
	pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei	
	beni dell'impresa;	
	- nel caso di variazione in diminuzione dell'importo del	
	corrispettivo superiore a € 2,00/tonnellata;	
	La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Ente con il semplice	
	preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, senza che la Ditta	
	abbia nulla a pretendere.	
	Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ente il diritto di	
	affidare a terzi il servizio in danno della Ditta, al quale	
	saranno addebitate le eventuali spese sostenute in misura	
	superiore a quelle previste dal contratto.	
	La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno, non	
	pregiudicano il diritto dell'Ente al risarcimento dei maggiori	
	danni subiti e non esime la Ditta dalla responsabilità civile e	
	penale in cui sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i	
	fatti che hanno determinato la risoluzione.	
	Costituisce altresì causa di risoluzione l'inosservanza del	
	"Codice di Comportamento dipendenti pubblici" dell'Unione dei	
	Comuni del Terralbese.	
	Nel caso in cui la Ditta intenda recedere dal contratto, dovrà	

darne preavviso con 3 (tre) mesi di anticipo. In ogni caso, pur in presenza di recesso, il soggetto affidatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla firma del contratto con un nuovo gestore, qualora non possa essere assicurato nel trimestre il subentro di un altro aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

Articolo 11

È fatto divieto alla Ditta di cedere, in tutto o in parte, il contratto di affidamento del servizio. È inoltre vietata la cessione, anche parziale, dei debiti nei confronti dell'Ente derivanti dal servizio medesimo.

Articolo 12

La Ditta assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 13

È esclusa la clausola arbitrale. Per tutte le controversie scaturenti dal presente contratto avrà giurisdizione il Giudice Ordinario e sarà competente esclusivamente il Giudice del Circondario di Oristano, in deroga all'art. 18 del C.p.C. ed in deroga all'art. 20 dello stesso Codice, con espressa esclusione dei Fori Facoltativi in esso previsti.

Articolo 14

Le spese tutte del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della ditta.

L'imposta di bollo di complessivi € 32,00 è assolta tramite

deposito dei seguenti contrassegni: nn. 01150686625186 -

01160743963578.

Articolo 15

Ai sensi del GDPR n° 2016/679 "Regolamento Europeo per la Tutela della Privacy" e del decreto legislativo n° 101 del 10/08/2018

di modifica del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, le parti

vengono informate che i dati, contenuti nel presente contratto,

verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle

leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Firmato in fine e a margine come per legge.

LA SOCIETA' ICHNOS AMBIENTE SRL

L'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE